

TI_GERICHTE 38.2019.6 vom 13. Juli 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-07-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2019.6_d20180713

FR: TI_GERICHTE 38.2019.6 du 13 juillet 2018

IT: TI_GERICHTE 38.2019.6 del 13 luglio 2018

Regeste

La Cassa a ragione -facendo proprio il parere della SECO- ha negato ID poiché non adempiuto periodo di contribuz.(certif. medico di IL inviato al TCA riguarda la moglie del ricorr.!). Comunque anche considerando c.lavoro prolungato,non dt a ID.In effetti posizione analoga a DL(intreccio di società)

Erwägungen

E. 22

gennaio 2019 consid. 6.1.1; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181). Quest'ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un'interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300). Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297). Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b). 2.3. Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell'incarto che il contratto di lavoro è stato disdetto il 28 febbraio 2018 per il 31 marzo 2018 (doc. D). Siccome tale disdetta è stata ricevuta dall'assicurato solo il 1° marzo 2018 (sul tema cfr. R. Wyler, "Droit du travail", Ed.

Stämpfli Editors SA, Berna 2008 pag. 439), il termine di disdetta scadeva il 30 aprile 2018. Ciò è stato segnalato il 7 marzo 2018 dall'assicurato al suo datore di lavoro. In quello scritto egli ha precisato che avrebbe proseguito a lavorare fino a tale data (cfr. doc. E). La ditta _____ è fallita il 25 aprile 2018 (cfr. doc. I e doc. H). Quello stesso giorno RI 1 ha inoltrato, per posta raccomandata, alla _____ uno scritto del seguente tenore: " Oggetto: sospensione del periodo di disdetta a seguito di malattia dal 9 aprile 2018 Con riferimento alla vostra lettera di disdetta datata 28 febbraio 2018 e da me ricevuta il 1° marzo 2018, con la presente vi comunico di essere inabile al lavoro al 100%, causa malattia dal 9 aprile 2018, come da certificati medici in vostre mani e allegati in copia alla presente. Alla luce di quanto sopra, in conformità all'art. 336c, cpv. 2, lett. b, Codice delle Obligazioni, la disdetta è interrotta e il conteggio del periodo riprende dopo l'inabilità. Pertanto, il rapporto di lavoro si protrarrà anche dopo il 30 aprile 2018. Sarà in seguito mia premura farvi pervenire un eventuale nuovo certificato medico che attesti il mio stato di salute. Colgo inoltre l'occasione per sollecitarvi il pagamento degli stipendi arretrati di dicembre 2017, gennaio 2018, febbraio 2018 e marzo 2018. Resto in attesa di un vostro riscontro a stretto giro." (Doc. G allegato al doc. 27, opposizione) Da notare che in sede ricorsuale è stata prodotta una lettera del 25 aprile 2018, non però relativa all'assicurato, contrariamente a quanto sostenuto dal suo datore di lavoro (cfr. doc. I pag. 2 "onde per cui come del resto dal medesimo fatto notare, con scritto 25 aprile 2018 (doc. G)"), bensì ad _____, di tenore identico: " Oggetto: sospensione del periodo di disdetta a seguito di malattia dal 9 aprile 2018 Con riferimento alla vostra lettera di disdetta datata 28 febbraio 2018 e da me ricevuta il 1° marzo 2018, con la presente vi comunico di essere inabile al lavoro al 100%, causa malattia dal 9 aprile 2018, come da certificati medici in vostre mani e allegati in copia alla presente. Alla luce di quanto sopra, in conformità all'art. 336c, cpv. 2, lett. b, Codice delle Obligazioni, la disdetta è interrotta e il conteggio del periodo riprende dopo l'inabilità. Pertanto, il rapporto di lavoro si protrarrà anche dopo il 30 aprile 2018. Sarà in seguito mia premura farvi pervenire un eventuale nuovo certificato medico che attesti il mio stato di salute. Colgo inoltre l'occasione per sollecitarvi il pagamento degli stipendi arretrati di dicembre 2017, gennaio 2018, febbraio 2018 e marzo 2018. Resto in attesa di un vostro riscontro a stretto giro." (Doc. G) _____ è la moglie di RI 1 (cfr. sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l'anagrafe del Cantone Ticino). Da quanto appena esposto emerge che l'assicurato non ha chiesto la protrazione del rapporto di lavoro, subito dopo l'inizio della sua inabilità lavorativa (cfr. doc. F), bensì soltanto il giorno in cui è stato dichiarato il fallimento della ditta. In tale contesto il TCA constata inoltre che la _____ ha precisato che la _____ dopo il 30 aprile 2018 non deve più alcun salario all'assicurato per i seguenti motivi: " CONTEGGIO STIPENDIO APRILE – RI 1 Essendo che non è stata stipulata alcuna assicurazione malattia i dipendenti in caso di malattia vengono pagati secondo la Scala Bernese. Il sig. RI 1 essendo ancora nel primo anno di servizio ha diritto a 3 settimane pagate al 100% in caso di malattia. Il calcolo è stato fatto in questo modo: Dal 01.04.2018 – 08.04.2018 abile al lavoro al 100%. Dal 09.04.2018 – 29.04.2018 malattia retribuita al 100% (3 settimane). Il giorno 30.04.2018 il dipendente è ancora in malattia, tuttavia non viene retribuito in quanto le 3 settimane scadono il 29.04.2018. È stata fatta la rettifica del lordo per il giorno non retribuito: $6'000.00 \times 12/365 = 197.25 \times 1 = 197.25$." (allegato al doc. 30) Il TCA rileva pure che sull'attestato del datore di lavoro viene indicata quale durata del rapporto di lavoro il periodo 1° giugno 2017 – 30 aprile 2018 (cfr. dr. 11 punto 1), pur precisando che l'assicurato è stato inabile al lavoro per malattia dal 9 aprile al 9 maggio 2018 (cfr. doc. 11

punto 18). Sul Formulario di richiesta d'indennità per insolvenza (datato 28 maggio 2018), è stata poi chiesta questa prestazione per il periodo dicembre 2017 – 30 aprile 2018 (sulle condizioni per poter beneficiare dell'indennità per insolvenza, cfr. STCA 38.2014.55 del 4 marzo 2015). Il patrocinatore dell'assicurato il 17 maggio 2018, e quindi ad un momento in cui l'inabilità lavorativa (protrattasi fino al 9 maggio 2018) si era già conclusa, ha notificato presso l'Ufficio dei fallimenti di _____ il seguente credito salariale (importi lordi): " Preso atto della pubblicazione di fallimento relativa alla società indicata in epigrafe, la quale è stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto della Pretura di _____ del 25 aprile 2018, a nome e per conto del creditore, che rappresento come da procura annessa, notifico il seguente credito salariale (importi lordi): - stipendio dicembre 2017 (v. busta paga) CHF 6'000.00 - 11.67 giorni ferie 2017 (7 mesi) CHF 3'234.20 - stipendio gennaio 2018 (v. busta paga) CHF 6'000.00 - stipendio febbraio 2018 (v. busta paga) CHF 6'000.00 - stipendio marzo 2018 (manca) CHF 6'000.00 - stipendio aprile 2018 (manca) CHF 6'000.00 - 6.67 giorni ferie 2018 (4 mesi) CHF 1'848.50 per un totale di CHF 35'082.70

===== I crediti risultano dal contratto di lavoro 1° giugno 2017 (qui prodotto in copia) e dalle messe in mora 2 marzo, 4 aprile e 25 aprile 2018 (pure allegate in copia)." (allegato al Doc. 30) Dopo avere ricevuto la decisione negativa della Cassa del 13 luglio 2018, il rappresentante dell'assicurato ha aumentato il credito a fr. 41'542.75, rilevando: " Egregi Signori, con riferimento alla procedura di fallimento indicata in epigrafe a completazione della mia precedente notifica di credito 17 maggio 2018, a nome e per conto del signor RI 1, che rappresento come da procura già agli atti, aggiorno il credito salariale aggiungendo l'ultimo stipendio nel frattempo divenuto esigibile (importi lordi): - stipendio dicembre 2017 (v. busta paga) CHF 6'000.00 - 11.67 giorni ferie 2017 (7 mesi) CHF 3'234.20 - stipendio gennaio 2018 CHF 6'000.00 - stipendio febbraio 2018 CHF 6'000.00 - stipendio marzo 2018 CHF 6'000.00 - stipendio aprile 2018 CHF 6'000.00 - stipendio maggio 2018 CHF 6'000.00 - 8.33 giorni di ferie 2018 (5 mesi) CHF 2'308.55 per un totale di CHF 41'542.75 =====

I crediti risultano dal contratto di lavoro 1° giugno 2017 (già agli atti) e dalle messe in mora 7 marzo, e aprile e 25 aprile 2018 (pure già agli atti). Si precisa altresì che i crediti relativi ai mesi di aprile e maggio 2018 si fondano in primo luogo sul fatto che la disdetta 28 febbraio 2018 (qui allegata) è stata ricevuta il giorno seguente dal mio mandante, e pertanto, come del resto dal medesimo fatto notare con scritto 7 marzo 2018 (qui allegato) il termine sarebbe riportato, per effetto dell'art. 335c cpv. 1 CO, alla fine del mese di aprile 2018. In secondo luogo, nel corso del termine di disdetta il signor RI 1 è stato assente per malattia dal 9 aprile al 9 maggio 2018 compresi (v. certificati medici qui prodotti), onde per cui, come del resto dal medesimo fatto notare con scritto 25 aprile 2018 (qui allegato) il termine di disdetta, per effetto dell'art. 336c cpv. 1 lett. b CO, è rimasto sospeso posticipandolo fino al 31 maggio 2018. Si precisa infine che, come risulta dall'annesso conteggio, il signor RI 1 ha nel frattempo chiesto e ottenuto il pagamento dell'indennità per insolvenza per i mesi da dicembre 2017 a marzo 2018 compresi, ritenuto che per le predette mensilità egli ha sottoscritto una cessione del credito in favore della Cassa cantonale di disoccupazione (v. allegato)." (allegato al Doc. 30) Lo stipendio di maggio è stato dunque fatto valere solo il 18 luglio 2018 e non, come giustamente sottolinea la Cassa (cfr. consid. 1.6), già nei primi

giorni del mese di giugno. Alle luce degli elementi appena esposti, questo Tribunale in applicazione dell'abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), ritiene che, a ragione, la Cassa, facendo proprio il parere della SECO, ha ritenuto terminato il rapporto di lavoro il 30 aprile 2018 (sul tema cfr. R. Wyler, op.cit. pag. 566). RI 1 non adempie il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI e non ha dunque diritto all'indennità di disoccupazione, già per questo motivo. 2.4. Questo Tribunale rileva comunque che, anche qualora per ipotesi si volesse ritenere che in realtà il contratto di lavoro si è prolungato fino al 31 maggio 2018 a seguito dell'inabilità lavorativa (cfr. DTF 124 III 346; R. Wyler, op.cit., pag. 567 "La protection accordée par l'art. 336 c CO demeure en cas de fermeture totale ou partielle d'une entreprise"), la domanda andrebbe respinta per un altro motivo. L'art. 8 cpv. 1 lett. a LADI prevede per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione, tra l'altro, che l'assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente (cfr. pure art. 10 LADI). L'art. 31 cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto: a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile; b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo; c. le persone che, come soci, compartecipano finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda. I disposti relativi all'indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma corrispondente. Ciò non comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno una posizione analoga a quelle di un datore di lavoro e ai loro coniugi. Con decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni (TEA) ha infatti esteso l'applicabilità dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all'assegnazione dell'indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione professionale analoga a quelle di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta. In una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato, su questi temi, le seguenti considerazioni: " (...) Il primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid. 3b e riferimenti). Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la legge conferisce a tale

organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e, quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]). 3. Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione della A. _____ SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego. (...)" Questo Tribunale sottolinea che lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240). Questo principio è stato riconfermato in una sentenza 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016, nella quale il Tribunale federale ha formulato le seguenti considerazioni: " (...) 4.2. Dans plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4), le Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont présidé au développement de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut pour le conjoint de la personne qui se trouve dans une position assimilable à un employeur lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise. Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait - justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur. Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et

contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur, in DTA 2013 n° 1, p. 1-12). (...)"

Il rischio d'abuso non esiste, dunque, più quando l'assicurato in questione dimostra di avere rotto ogni legame con la ditta. Sempre secondo la giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art. 809-818 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STE 8C 776/2011 del 14 novembre 2012; STE 8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001; STE 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STE 9C_424/2016 del 26 gennaio 2017). In una sentenza 8C_191/2014 del 4 giugno 2014 la nostra Massima Istanza ha stabilito, nel caso di una piccola impresa Sagl creata principalmente per continuare a impiegare l'assicurato in progetti di un'altra società, che può non essere sufficiente cancellarsi dal registro di commercio come socio o dirigente della Sagl per eludere quanto espresso nell'articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI. L'assicurato in quella fattispecie non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto poiché, malgrado non rivestisse più una posizione ufficiale in seno alla Sagl, era rimasto partecipe in modo determinante alle decisioni della Sagl nel senso di una persona esercitante un'attività analoga a quella di un datore di lavoro. Il TF, con giudizio 8C_401/2015 del 5 aprile 2016, pubblicato in DLA 2016 N. 5 pag. 132, ha stabilito che a ragione era stata chiesta la restituzione d'indennità di disoccupazione percepite, in quanto il ricorrente, anche se non era più iscritto a RC quale socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro, continuava a disporre di un potere decisionale che escludeva il diritto a prestazioni LADI. L'Alta Corte ha, in particolare, osservato che lo stretto legame di parentela tra l'interessato e la madre a cui aveva ceduto la sua parte sociale ed era diventata l'unica socia gerente costituiva un serio indizio che consentiva di ritenere che l'insorgente occupava, per il tramite della madre, una posizione di fatto analoga a quella di un datore di lavoro. In una sentenza 8C_230/2016 del 25 agosto 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato un giudizio di questa Corte con cui è stato negato il diritto a indennità di disoccupazione a un'assicurata che, benché non fosse più iscritta a RC avendo ritrasferito quote e gestione nelle mani del padre che avrebbe contribuito finanziariamente alla costituzione dell'azienda, aveva mantenuto in seno alla Sagl un ruolo dirigenziale e ne era la persona di riferimento. Al riguardo cfr. anche STF 8C_529/2016 del 26 ottobre 2016 con cui è stato confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione, poiché il ricorrente rivestiva una posizione analoga a quella di un datore di lavoro nella Sagl in cui aveva lavorato. Egli è stato gerente della società fino a quando gli subentrato il fratello, ma a causa di un infortunio alla spalla quest'ultimo non poteva dapprima essere presente in azienda e in seguito era abile al lavoro in modo parziale. Per stabilire se un impiegato sia membro di un organo decisionale supremo di un'azienda e per tale motivo escluso dal diritto a indennità per lavoro ridotto, rispettivamente dal diritto a indennità di disoccupazione, deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga sulla base della struttura aziendale interna (DTF 120V 521; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2). Non sono per contro decisivi i soli criteri formali quali, segnatamente, l'appartenenza al consiglio d'amministrazione o il conferimento di una procura o di un altro mandato commerciale, di

modo che possono di principio essere esclusi dall'indennità di disoccupazione anche dipendenti che non detengono formalmente un diritto di firma e non sono iscritti a registro di commercio né come amministratori né come organi dirigenti, ma che di fatto esercitano un'influenza determinante sulle decisioni della società (cfr. STF 8C_279/2010 del 18 giugno 2010 consid. 2; STFA C 275/04 del 10 novembre 2005 consid. 3.4.; DTF 122 V 272 consid. 3, 120 V 525 consid. 3b; SVR 1997 AIV no. 101 pag. 309). 2.5. Nella presente fattispecie, in occasione del primo colloquio di consulenza presso l'URC di _____ è stato in particolare verbalizzato quanto segue: "(...) Era azionista al 10 % e non prendeva decisioni. Non ha lavorato dal 2012 al 31.5.2017. Attualmente è socio e gerente della _____, società costituita nel 2013 allo scopo di avviare qualche attività ma di fatto non è mai partita. La _____ operava nel settore mobili e tutti i contratti e fornitori sono passati alla _____ per sviluppare il futuro lavoro. Lui è socio e gerente, non percepisce stipendio e inizialmente ha comunicato che la _____ non ha mai avuto dipendenti. Ma poi segnala che dal 1. Maggio 2018 ha assunto due persone a tempo pieno per due mesi (1.5.2018-30.6.2018) in quanto l'hanno aiutato a mettere a posto tutta la documentazione per la chiusura della _____ e per la ricerca nuovi contatti per il mercato delle porte per la _____. (...)” (Doc. 24) La _____ è una società creata nel 2013 di cui l'assicurato detiene l'intero capitale di fr. 20'000.-- e della quale egli è socio e gerente con diritto di firma individuale. Scopo della _____ è: " Il commercio, l'importazione, l'esportazione, la rappresentanza, nonché la mediazione di ogni genere di prodotti. La società può compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie ritenute necessarie o utili e funzionalmente connesse con l'oggetto sociale; assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società o imprese commerciali e di servizi in Svizzera ed all'estero, nel settore attinente lo scopo sociale o in altri settori, costituire succursali o filiali in Svizzera e all'estero.” (Doc. L) La _____ è stata una società attiva dal 1° giugno 2017 con un capitale sociale di fr. 100'000.--, di cui 10'000.-- del ricorrente. Questa società aveva un amministratore unico con diritto di firma individuale. L'assicurato assunto con la mansione di Direttore generale dal 1° giugno 2017 (cfr. doc. C), era iscritto come direttore con firma collettiva a due fino al 4 settembre 2017. La società aveva per scopo: " L'acquisto e la vendita al dettaglio e all'ingrosso, l'import-export, l'assunzione di agenzie e rappresentanze di mobilio, arredi e accessori di ogni genere; la società potrà svolgere ogni attività connessa allo scopo, ivi compresa l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni o interessenze in società, consorzi od enti svizzeri od esteri, aventi oggetto analogo o connesso al proprio; come pure l'acquisizione di immobili a uso non residenziale in Svizzera e all'estero.” (Doc. H) Come hanno correttamente messo in rilievo la Cassa (cfr. consid. 1.4) e la SECO (consid. 1.3), l'intreccio di rapporti fra la _____ e la _____ sono tali da dover concludere che l'assicurato all'interno di questa società ha un ruolo analogo a quello di un datore di lavoro. In particolare non si spiegherebbe altrimenti l'assunzione da parte della _____ di due persone per riordinare la documentazione relativa alla _____. In simili condizioni, essendo l'assicurato tuttora attivo nella _____, il rischio di abuso permane. Il diritto all'indennità di disoccupazione deve così essere negato, non solo perché il periodo di contribuzione non è adempiuto (cfr. consid. 2.3), ma anche perché l'assicurato ha conservato una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (art. 8 cpv. 1 lett. a LADI; DTF 123 V 234; STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016; STF 8C_7/2019 del 13 febbraio 2019). La decisione su opposizione del 19 dicembre 2018 deve pertanto essere confermata.

consid.2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid.4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid.2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed.Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

Da notare che in sede ricorsuale è stata prodotta una lettera del 25 aprile 2018, non però relativa all'assicurato, contrariamente a quanto sostenuto dal suo patrocinatore (cfr. doc. I pag. 2) onde per cui come del resto dal medesimo fatto notare, con scritto 25 aprile 2018 (doc. G), bensì ad _____, di tenore identico:

_____ è la moglie di RI 1 (cfr. sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l'anagrafe del Cantone Ticino).

Alle luce degli elementi appena esposti, questo Tribunale in applicazione dell'abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.;STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), ritiene che, a ragione, la Cassa, facendo proprio il parere della SECO, ha ritenuto terminato il rapporto di lavoro il 30 aprile 2018 (sul tema cfr. R. Wyler, op.cit. pag. 566).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.